

Responsabilità del professionista

La responsabilità del professionista si articola in tre comportamenti tipici: negligenza, imperizia, imprudenza.

La **negligenza** è il comportamento poco scrupoloso e attento del professionista, un comportamento svogliato e inopportuno (esempio di scuola è l'avvocato che si dimentichi di impugnare tempestivamente un atto)

L'**imperizia** riguarda la mancata conoscenza della materia oggetto della prestazione del professionista; il professionista che sa di essere imperito su una determinata materia, deve rifiutare l'incarico e avvisare il committente.

L'**imprudenza** riguarda quei casi in cui il professionista invece di adottare i rimedi tradizionali per determinate situazioni, utilizza soluzioni nuove e alternative, mettendo a rischio la riuscita dell'incarico affidatogli dal cliente.

Esimenti della responsabilità

Il professionista, non risponde dei danni causati dalla sua attività in due casi: in caso di errore professionale e di risoluzione di casi di speciale difficoltà.

L'**errore professionale** è per così dire un “errore ragionato”: è il caso in cui un professionista pone in essere un'attività tecnicamente sbagliata, ma che ha tuttavia basi logiche. Il professionista viene indotto in errore da circostanze di fatto oggettive. Naturalmente deve trattarsi di errore non colposo, non dovuto a ignoranza inescusabile o a negligenza del professionista.

L'**articolo 2236** del codice civile esime i professionisti dal rispondere del danno nel caso della risoluzione di problemi di speciale difficoltà; questo perché i suddetti problemi esulano dalle conoscenze del professionista medio.

Un problema di speciale difficoltà viene identificato in quei casi di cui non si è discusso in dottrina approfonditamente o in quei casi in cui la prassi suggerisca l'adozione di più di una soluzione. È bene specificare che la diligenza è sempre obbligatoria anche nei casi di speciale difficoltà: infatti la diligenza riguarda l'attenzione e lo scrupolo con cui il professionista svolge la sua attività, non il contenuto tecnico della stessa.

Responsabilità ex articolo 1669

L'articolo 1669 riguarda quei gravi vizi di instabilità strutturale o non conformità che possono affliggere un immobile e renderlo inutilizzabile.

Da sempre si è discusso sulla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità ex articolo 1669.

La giurisprudenza prevalente ritiene che l'articolo in esame configuri un caso di responsabilità extracontrattuale per via degli interessi tutelati (la pubblica incolumità) che trascendono il contratto d'opera. Inoltre, per maggiore tutela del danneggiato, si tende a coinvolgere ogni possibile soggetto: progettista, direttore dei lavori, committente.

Altra parte della giurisprudenza ritiene invece che l'articolo 1669 configuri un caso di responsabilità contrattuale, in quanto tale articolo è inserito nella parte del codice civile sul contratto d'appalto, specifica i legittimati attivi e passivi e lo scopo protettivo della pubblica incolumità è raggiunto tramite la normativa edilizia.

Una parte minoritaria della giurisprudenza ritiene invece che l'articolo 1669 configuri un caso di responsabilità mista: contrattuale fra le parti, extracontrattuale verso i terzi danneggiati.